

POSIZIONE SUCCESSORIA DEL FIGLIO ADOTTATO

Si chiede di conoscere quale sia la posizione successoria di un soggetto figlio di genitori coniugati che sia stato tuttavia adottato da altri due coniugi nel 1945 sulla base degli artt. 291 ss. c.c. al tempo vigenti.

Come evidenziato in dottrina (G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, 641-642) ed in una precedente nota di questo Ufficio (quesito n. 362-2012/C, est. S. Metallo), «la peculiarità dell'adozione dei maggiorenni, rispetto all'adozione (piena) dei minori di età ex l. 4/5/1983, n. 184, risiede nella circostanza che la prima non spiega efficacia legittimante, ma attribuisce lo *status* di figlio adottivo in aggiunta a quello connesso alla filiazione di sangue. Ciò significa che non c'è un effetto estintivo dei rapporti con la famiglia di origine, ma la coesistenza di un duplice *status filiationis*. In forza dell'art. 300 co. 1 c.c. pertanto l'adottato conserva verso i genitori di origine le qualità di legittimario e di successibile legittimo (art. 536 co. 1 e 566 c.c.), nonché ogni altra posizione ereditaria che egli possa vantare per legge sul patrimonio di altri parenti della propria famiglia di origine. Analogamente, i genitori, legittimi o naturali, dell'adottato mantengono il titolo di succedergli *ex lege* (art. 568 c.c.) e, se legittimi, rimangono anche legittimari del figlio (art. 538 c.c.). Al fine di evitare adozioni interessate, la legge non attribuisce diritti ereditari all'adottante sul patrimonio dell'adottato (art. 304 co. 1 c.c.)». In buona sostanza, dunque, la disciplina in tema di adozione contenuta nel codice civile (e oggi riservata solo ai maggiorenni), prevede che l'adottato sia successore legittimo (e legittimario) nei confronti dell'adottante, ma non viceversa (art. 304 c.c., rimasto immutato). L'adottato non acquista invece alcun diritto rispetto ai parenti dell'adottante (art. 300, comma 2, c.c.). Allo stesso tempo, sempre l'adottato conserva i suoi diritti successori nei confronti della famiglia di origine (art. 300, comma 1, c.c.).

Ciò detto, e venendo più da vicino al quesito posto, occorre valutare la portata del dato normativo secondo il quale l'adozione prevista dall'art. 291 c.c. non recide i rapporti tra adottato e famiglia di origine, in quanto, come previsto dal codice civile, egli conserva i suoi diritti successori verso i genitori biologici.

Tale dato acquista rilievo nel nostro caso perché l'adozione in questione è avvenuta nel 1945, quando l'adottato era ancora minore. Sicché l'adozione non poteva che essere regolata dalle disposizioni del codice civile di allora, essendo la Legge 4 maggio 1983, n. 184 (che esclude invece tali diritti successori) intervenuta soltanto in seguito. Legge, quest'ultima, la cui efficacia tra l'altro non ha avuto portata retroattiva (salvo poi quanto si dirà più avanti con riferimento all'art. 79 della medesima Legge), così come confermato anche di recente da una pronuncia del Tribunale di Bari, chiamato ad accertare se, in caso di adozione non legittimante di un minore ai sensi degli artt. 291 ss., debba riconoscersi al minore adottato (nel 1973, quando lo stesso aveva diciassette anni) il diritto alla quota di legittima dell'eredità dei genitori biologici.

Il Tribunale in questione, elevata a decisione la causa in questione, ha avuto occasione di statuire che «la successiva adozione dell'attore ex art. 291 ss. c.c., nel testo allora vigente non comportò affatto la perdita dei rapporti (e dei diritti ereditari) verso la famiglia di origine; infatti, si applicò l'abrogata adozione ordinaria di persone minori, che secondo il codice del 1942 comportava l'acquisizione del doppio cognome e la conservazione dei rapporti con la precedente famiglia. Il principio di totale recisione dei rapporti con la precedente famiglia fu infatti introdotto solo con la l. 184/1983, che introdusse la c.d. adozione speciale e che certamente, in forza dei principi generali, non può retroagire nei suoi effetti alla specifica adozione in corso» (Tribunale di Bari, 12 novembre 2007 (in *Fam. e min.*, 2008, 87).

Come detto in precedenza, eccezionalmente una estensione degli effetti della nuova disciplina è stata prevista dalla norma transitoria contenuta nell'art. 79 della Legge in commento, la quale consente di chiedere al Giudice l'estensione degli effetti della adozione piena nei tre anni dall'entrata in vigore della medesima Legge. Tale norma dispone, infatti, che: «Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento» (Per ulteriori approfondimenti, M. DELL'UTRI, *Art. 79, L. 4 maggio 1983, n. 184*, in *Comm. cod. fam., Leggi collegate*, E. GABRIELLI (diretto da), Torino, 2010, 366 ss. E v. pure, *Commentario breve al Codice civile. Leggi complementari*, P. ZATTI e G. ALPA, Padova, 2003).

Ne consegue che, alla luce di quanto detto, e posto che nel caso in esame l'adottato era minore al tempo della adozione, le alternative che possono essere tenute in considerazione sono in buona sostanza due, e segnatamente:

1) se non è intervenuto il decreto di estensione, continua ad applicarsi la disciplina del codice civile, con la conseguenza che l'adottato succede ai genitori biologici;

2) se è intervenuto tale decreto: si applica la disciplina della L. 184/1983 e pertanto l'adottato non succede ai genitori biologici. L'art. 79 dispone, infatti, al riguardo che trovi applicazione l'art. 27 della medesima e predetta legge, il quale al terzo comma prevede che «Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali».

I presupposti del decreto in questione sono stati bene evidenziati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha rilevato che «Il provvedimento previsto, con disposizione transitoria, dall'art. 79 della l. 4 maggio 1983 n. 184 di estensione della nuova disciplina dell'adozione a coloro che erano stati adottati o affiliati anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo rivolto a dare un assetto definitivo alla posizione di soggetti che avevano già conseguito l'inserimento in un ambiente familiare postula: a) un preesistente provvedimento di adozione o di affiliazione ai sensi dell'art. 291 c.c. (testo previgente); b) la minore età dei soggetti anzidetti all'epoca dell'emanazione del relativo provvedimento (non rilevando che essi siano divenuti maggiorenni all'epoca del provvedimento di estensione); c) la qualità di coniugi dei richiedenti che devono in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 6. Per contro non è richiesto il preventivo accertamento dello stato di abbandono (necessario invece per pronunciare l'adozione dei minori secondo le disposizioni del titolo secondo della nuova legge) il quale deve ritenersi escluso per

definizione, dato che il minore mediante l'adozione o l'affiliazione ordinaria trovasi già inserito in un nuovo nucleo familiare che ha assunto la responsabilità di educarlo e di tenerlo presso di sé» (Cass., 14 luglio 1987, n. 6124, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 7).

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, sembra ragionevole ritenere che la predetta Legge n. 184/1983 non retroagisce, salvo il decreto di estensione (che nel caso di specie sembrerebbe non essere intervenuto, come sembrerebbe anche essere confermato dalla mancata annotazione a margine dell'atto di nascita), come pure già sostenuto dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata, con la duplice conseguenza che, in sua assenza, l'adottato succede ai genitori biologici secondo quanto disposto dal codice civile.

Marco Bellinvia e Antonio Musto